



REPUBBLICA ITALIANA

44/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere relatore
Oriella MARTORANA	Consigliere
Antonio PALAZZO	Consigliere
Flavia D'ORO	Primo referendario

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60422 del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l'Abruzzo n. 112/2022, depositata il 14.10.2022;

promosso da:

FERRANTE Cristiano, c.f.: FRR CST 55M21 L103X), nato a Teramo il 21.08.1955 e ivi residente, alla Via Fonte Baiano n. 84/A, rappresentato e difeso dall'Avvocato Alessandro Ragionieri, c.f.: RGN LSN 75R09 E058U, e domiciliato presso il suo studio, in Giulianova (TE), al Viale Orsini n. 11.

Dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente numero di fax 085/8000602, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica:

alessandro.ragionieri@pec-avvocatiteramo.it.

- Appellante -

contro

- Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione
giurisdizionale regionale per l'Abruzzo;

- Procura generale della Corte dei conti.

- Appellate -

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nell'udienza del 25 febbraio 2026, svolta con l'assistenza del
segretario, Dott.ssa Alessia Spirito - data per letta la relazione del relatore,
Cons. Giuseppina Mignemi - l'Avvocato Alessandro Ragionieri, per
l'appellante ed il Pubblico ministero, VPG Cons. Adelisa Corsetti;

FATTO

1. Con nota n. 101977/2018 del 28.6.2018, la Guardia di Finanza –
Comando provinciale di Pescara segnalava alla Procura erariale
territorialmente competente un presunto danno erariale derivante
dall'esecuzione di appalti pubblici in materia di difesa costiera, oggetto di
indagine nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. n. 8483/2016.

Con riferimento a due appalti, uno relativo a Roseto degli Abruzzi (TE) (c.d.
Roseto 2) e uno relativo a Silvi Marina (TE) (c.d. Silvi), aggiudicati alla
medesima impresa, Nicolaj s.r.l., rispettivamente con determinazioni RUP/17
Roseto/M del 23.4.2015 e DPC028/07 del 2.2.2016, dall'attività di indagine,
pareva emergere “una presunta attività criminosa ideata, verosimilmente in
concorso, tra NICOLAJ Luca, socio dell'impresa appaltatrice, MANCINI

	<i>Antonello, Direttore Tecnico di Cantiere nominato dalla NICOLAJ S.r.l. e</i>	
	<i>FERRANTE Cristiano, Direttore dei Lavori e dipendente della stazione</i>	
	<i>appaltante” (Atto di citazione, pag. 2), consistente nella contabilizzazione,</i>	
	<i>mediante artifici, di quantitativi di materiale lapideo superiori a quelli</i>	
	<i>effettivamente conferiti nelle aree di cantiere e impiegati nella realizzazione</i>	
	<i>delle opere.</i>	
	<i>In particolare, ottenuto l’appalto e avviati i lavori, con la compiacenza del</i>	
	<i>dipendente pubblico, Cristiano Ferrante, incaricato di vigilare sui lavori,</i>	
	<i>l’impresa appaltatrice avrebbe attestato, con scontrini di pesata, l’utilizzo di</i>	
	<i>materiale lapideo superiore a quello realmente conferito, di modo che</i>	
	<i>risultassero soddisfatti gli obblighi contrattuali.</i>	
	<i>Dall’attività di indagine, emergevano irregolarità anche in ordine alla</i>	
	<i>esecuzione di una terza gara, aggiudicata alla ridetta impresa, per lavori</i>	
	<i>effettuati sempre a Roseto degli Abruzzi (c.d. Roseto 1), nel periodo</i>	
	<i>intercorrente tra il 9.10.2014 e il 10.5.2017.</i>	
	2. Sulla base della nota della Guardia di finanza, la Procura presso la	
	Corte dei conti – Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, con atto	
	del 15.5.2019, citava in giudizio Cristiano Ferrante - nella qualità di ispettore	
	di cantiere, addetto alla contabilità ed estensore delle determinazioni	
	dirigenziali per conto della Regione Abruzzo - per vederlo condannare al	
	risarcimento di euro 901.354,37 per il danno causato alla Regione Abruzzo,	
	derivato dalle illiceità commesse nella esecuzione degli appalti di lavori	
	“Roseto 1” e “Roseto 2”.	
	In relazione all’appalto c.d. “Silvi”, alla data del 10.5.2017, non risultava che	
	la Regione avesse effettuato pagamenti (atto di citazione, pag. 18).	
	3	

	In particolare, secondo la Procura, il danno sarebbe derivato dalla falsa	
	rendicontazione delle fatture di fornitura di materiale lapideo da posare in	
	opera.	
	Più in dettaglio, <i>“Il grave illecito perpetrato in favore della società</i>	
	<i>aggiudicataria dei lavori di difesa costiera, svelato dalle articolate e</i>	
	<i>approfondite indagini svolte nell’ambito del p.p. n. 8483/2016 R.G.N.R. della</i>	
	<i>Procura della Repubblica di Pescara, si è potuto realizzare grazie alla</i>	
	<i>complicità del dipendente regionale cristiano Ferrante.</i>	
	<i>Nella fattispecie si riscontra una evidente violazione degli obblighi di servizio</i>	
	<i>da parte del predetto dipendente svolgente funzioni di Ispettore di cantiere</i>	
	<i>nell’ambito dell’ufficio della Direzione dei Lavori, poiché il FERRANTE,</i>	
	<i>disattendendo i compiti e le funzioni allo stesso spettanti (...), ha consentito</i>	
	<i>la non corretta quantificazione del materiale che aveva il dovere di</i>	
	<i>controllare e il conseguente ingiustificato pagamento del corrispettivo</i>	
	<i>all’Impresa.</i>	
	<i>Emblematiche delle violazioni sono le plurime attestazioni, mediante</i>	
	<i>l’apposizione della sigla sugli scontrini di pesata, dell’esecuzione di forniture</i>	
	<i>fittizie perché eseguite mediante l’utilizzo di mezzi non idonei a tale</i>	
	<i>trasporti.”.</i>	
	Il convenuto, pertanto, veniva chiamato a rispondere della sua condotta	
	dolosa - o, quantomeno, in via subordinata, gravemente colposa - per il	
	pregiudizio di euro 901.354,37, aumentato della rivalutazione monetaria,	
	arrecato alla Regione (atto di citazione, pag. 25).	
	3. La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo,	
	nella sentenza n. 112 del 2022, ripercorsi i fatti di causa, riteneva sussistente	
	4	

	il danno alla Regione, derivato dalla inesatta esecuzione degli appalti in	
	discussione, con particolare riferimento alla quantità di materiale lapideo	
	utilizzata per i lavori, mutuando la motivazione dalla sentenza n. 259 del 2021	
	del Tribunale penale di Pescara.	
	Escludeva la rilevanza del certificato di collaudo, considerato che, trattandosi	
	di opere sommerse, il collaudatore dichiarava di non avere effettuato alcun	
	accertamento, attestandone la conformità sulla base delle dichiarazioni rese	
	dall'impresa e dalla direzione dei lavori.	
	Lo stesso è a dirsi per il certificato di regolare esecuzione dell'appalto di	
	Roseto del 31 agosto 2015, riferibile all'appaltatore, al direttore dei lavori e	
	al responsabile del procedimento presso la Regione, senza alcuna verifica da	
	parte di soggetti terzi.	
	Riguardo al ruolo del Ferrante, la Sezione territoriale riteneva che il	
	convenuto rivestisse la qualità di assistente di cantiere e non quella di	
	ispettore.	
	Peraltro, nella qualità di assistente di cantiere, il Ferrante avrebbe contribuito	
	alla produzione del danno, poiché, sia pure unitamente ad altri soggetti, non	
	aveva svolto, con la dovuta diligenza, i compiti di collaborazione con il	
	direttore dei lavori, compresa la verifica della conformità qualitativa e	
	quantitativa del materiale lapideo conferito; attività che rientrava tra i compiti	
	del Ferrante, che, peraltro, aveva siglato alcuni scontrini di pesata.	
	In ordine a tale sottoscrizione, il Giudice territoriale chiariva di non ritenere	
	condivisibile la tesi difensiva, secondo cui gli scontrini di pesata sarebbero	
	stati sottoscritti per mera ricevuta, priva di qualsivoglia valenza in relazione	
	alla esattezza di quanto in essi attestato.	
	5	

	Ciò, in considerazione della rilevanza del documento in discussione, ai fini	
	della contabilità dell'appalto.	
	Dalla documentazione in atti, emergeva l'assenza o, comunque, l'estrema	
	superficialità dei controlli sugli scontrini di pesata, anche nei giorni in cui il	
	convenuto era in cantiere, senza che potessero costituire giustificazione le	
	altre incombenze lavorative dello stesso, trattandosi di incarichi aggiuntivi	
	rispetto alle ordinarie attività, implicanti la corresponsione di specifiche	
	indennità, nonché la possibilità di rinunciare, nel caso in cui l'impegno	
	risultasse eccessivo.	
	La Sezione territoriale riteneva che la condotta omissiva del convenuto fosse	
	connotata da colpa grave, in assenza di prova sufficiente del dolo, e fosse da	
	considerare determinante, sotto il profilo etiologico, rispetto al danno, dal	
	momento che, se il controllo fosse stato correttamente esercitato, il danno non	
	si sarebbe verificato.	
	Ritenendo il danno non imputabile in via esclusiva alla condotta omissiva del	
	convenuto, <i>“avendo concorso alla sua causazione una pluralità di fattori e</i>	
	<i>circostanze, anche riconducibili a soggetti non coinvolti nel presente</i>	
	<i>giudizio”</i> , il giudice di prime cure quantificava il nocumento attribuibile al	
	Ferrante in euro 250.000, comprensivi di rivalutazione monetaria.	
	4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello il Ferrante, che, con	
	il primo motivo, censurava la sentenza impugnata per la mancata	
	corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il difetto di ultra-petizione.	
	Con il secondo motivo, deduceva la contraddittorietà interna della pronuncia	
	di primo grado e l'illogicità della motivazione.	
	Con il terzo motivo, censurava l'erronea individuazione dei compiti affidati	
	6	

	in concreto al Ferrante e l'assenza del nesso eziologico	
	Con il quarto motivo, deduceva l'inesistenza e, comunque, l'erronea	
	quantificazione del danno.	
	Rassegnava, quindi, l'appellante, le seguenti conclusioni: <i>“in accoglimento</i>	
	<i>del presente appello, per i motivi in fatto e diritto sopra esposti, accertare e</i>	
	<i>dichiarare che nessuna responsabilità può essere addebitata al Geom.</i>	
	<i>Ferrante in merito al danno erariale derivante dai lavori di appalto di Roseto</i>	
	<i>(di cui alla narrativa che precede) e, per l'effetto, riformare la sentenza n.</i>	
	<i>112/2022 emessa dalla Corte dei Conti sezione giurisdizionale per la Regione</i>	
	<i>Abruzzo, nel giudizio in materia di responsabilità, depositata il 14.10.2022</i>	
	<i>(n. 20027/R). Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite.”.</i>	
	5. Con nota del 29.1.2026, l'appellante depositava la sentenza n. 2690,	
	resa il 24.10.2023 e pubblicata il 22.1.2024, della Corte d'appello di L'Aquila	
	di assoluzione di due coimputati che avevano optato per il rito abbreviato, nel	
	procedimento penale relativo ai fatti di cui al presente giudizio.	
	6. In data 4.2.2026, la Procura generale rassegnava le proprie conclusioni	
	insistendo sull'esistenza del danno.	
	In proposito, evidenziava che il Ferrante, avendo optato per il rito ordinario,	
	aveva ottenuto la dichiarazione di prescrizione per i reati ascritti.	
	Pertanto, con la sentenza n. 259 del 2021, resa in sede di giudizio abbreviato,	
	il Giudice penale aveva condannato due coimputati del Ferrante, ricostruendo	
	puntualmente il meccanismo fraudolento basato sull'alterazione degli	
	scontrini di pesata.	
	Pertanto, risulterebbe comprovato il danno subito dalle finanze regionali e	
	sarebbe corretta la sua quantificazione.	
	7	

	Quanto al vizio di ultra-petizione, illogicità della motivazione e assenza di	
	nesso eziologico, la Sezione territoriale avrebbe tenuto conto del ruolo del	
	Ferrante, della compartecipazione di altri soggetti nella produzione del danno	
	e delle problematiche organizzative, riducendo notevolmente l'importo di	
	danno attribuito all'appellante, che, pure, aveva la responsabilità di effettuare	
	la vigilanza sulle attività del cantiere.	
	L'apposizione della firma sugli scontrini di pesata riconosciuti falsi avrebbe	
	favorito l'indebito esborso dei fondi regionali.	
	Concludeva, quindi, la Procura regionale, per la conferma della sentenza	
	impugnata.	
	7. All'udienza del 25 febbraio 2026, le parti ribadivano le	
	argomentazioni di cui agli atti ed insistevano nelle rispettive conclusioni.	
	La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Con il primo motivo, titolato <i>“Sulla mancata corrispondenza tra</i>	
	<i>chiesto e pronunciato. Difetto di ultrapetizione”</i> , il Ferrante censurava la	
	pronuncia di primo grado perché, pure riconoscendo che il convenuto aveva	
	rivestito il ruolo di mero assistente di cantiere e non di ispettore, perveniva	
	ugualmente alla condanna, in ragione della asserita violazione di doveri	
	connessi alla diversa funzione ricoperta (assistente di cantiere), travalicando,	
	in tal modo, i limiti della domanda.	
	Ove, peraltro, le violazioni dei doveri connessi alla diversa funzione non	
	erano mai state contestate al Ferrante, che si era difeso solo in ordine alla	
	assenza del ruolo di ispettore e, quindi, alla conseguente insostenibilità delle	
	violazioni connesse a quel ruolo.	
	8	

	Il motivo è fondato.	
	Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato condensa la disciplina	
	recata dall’art. 112 c.p.c., a tenore del quale il giudice deve pronunciare su	
	tutta la domanda e non oltre i limiti di essa (Sez. III App., sent. n. 192 del	
	2024).	
	Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (Sez. II App., sent. n.	
	50 del 2021), benché l’art. 7 del c.g.c. non richiami espressamente tale	
	disposizione, l’operatività della stessa, nel processo che si celebra innanzi alla	
	Corte dei conti, deve ritenersi immanente, rappresentando, quel principio, un	
	corollario del “principio della domanda” (Corte cost., sent. n. 240/2003), di	
	cui all’art. 99 c.p.c.; norma oggetto dell’esplicito rinvio di cui all’art. 7, c. 2,	
	c.g.c.	
	La sinergica operatività dei due principi implica la sussistenza del vizio di	
	ultra-petizione, quando l’accertamento compiuto in sentenza finisce per	
	riguardare un <i>petitum</i> e/o una <i>causa petendi</i> nuovi e diversi rispetto a quelli	
	fatti valere in citazione e sottoposti dalle parti all’esame del giudice, con	
	conseguente attribuzione di un bene o di un’utilità non richiesta dalla parte	
	attrice o, comunque, attribuita per ragioni dalla stessa non esternate, con	
	pregiudizio del diritto di difesa della parte soccombente.	
	Pure secondo la consolidata giurisprudenza di Cassazione (da ultimo, Cass.,	
	ord. n. 3399 del 2026), «(...) “il principio della corrispondenza tra il chiesto	
	ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto	
	per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di	
	emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda - deve	
	ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo	
	9	

delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell'azione

(*petitum e causa petendi*), attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti

un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente

o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del

"*petitum*", rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta

ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può essere

sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della

decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere,

introducendo nel processo un titolo (*causa petendi*) nuovo e diverso da quello

enunciato dalla parte a sostegno della domanda." (Cass. 919 del 1999; Cass.

n. 29200 del 2018; Cass. n. 17897 del 2019; Cass. n. 644 del 2025).

(...) Non ricorre, invece, il vizio di *ultrapetizione* o *extra petizione* ove il

giudice, senza in alcun modo alterare i fatti costitutivi dedotti dalla parte a

fondamento della domanda, proceda ad una loro diversa qualificazione

giuridica oppure esamini una questione implicitamente proposta perché in

rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate dalle

parti (Cass. Cass. n. 17897 del 2019; Cass. n. 12265 del 2003)».

Il citato principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato va, quindi,

coordinato con il disposto dell'art. 95 c.g.c., in base al quale "*Nel decidere la*

causa il giudice pronuncia secondo diritto (...).".

La norma, che ricalca l'art. 113 c.p.c., secondo cui "*Nel pronunciare sulla*

causa il giudice deve seguire le norme del diritto (...)", codifica, anche per il

giudizio contabile, il principio "*iura novit curia*", che assegna al giudice il

potere di qualificazione della domanda, alla luce dei fatti affermati dalle parti

e del rapporto giuridico, di cui essi costituiscono espressione (Cons. Stato,

sent. n. 3118 del 2020).

Secondo il principio generale “*iura novit curia*”, “*il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all’azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti (cfr. Cass., 27 novembre 2018, n. 30607; Cass., 10 giugno 2020, n. 11103; Cass., 25 ottobre 2022 n. 31561).*” (Cass. sent. n. 34910 del 2023; in termini, Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 52 del 2024).

Con la conseguenza che, nell’esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda, il giudice può dare ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti, rientrando nelle sue prerogative la sussunzione degli atti e dei fatti che formano oggetto della contestazione nell’appropriata disciplina di riferimento, sempre che sia rispettato l’ambito delle questioni proposte e siano lasciati immutati il “*petitum*” e la “*causa petendi*”, senza introdurre, nel tema controverso, nuovi elementi di fatto (Sez. I App., n. 484 del 2023).

Se, quindi, certamente, l’interpretazione del contenuto della domanda costituisce oggetto del giudizio riservato al giudice, non può comunque essere alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto interpretato, né

	l'operazione interpretativa può violare i limiti rappresentati dal rispetto del	
	principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostituendo gli	
	elementi fondanti della domanda (Cass., ord. n. 30650 del 2025).	
	Riguardo al caso in discussione, nella prospettazione dell'atto di citazione, il	
	Ferrante veniva chiamato in giudizio per rispondere del danno erariale	
	cagionato alla Regione, perché, nella qualità di ispettore di cantiere, si	
	rendeva dolosamente complice dell'attività criminosa organizzata dai titolari	
	dell'impresa appaltatrice e dal direttore tecnico di cantiere nominato dalla	
	Nicolaj s.r.l., contribuendo alla realizzazione del disegno criminale mediante	
	l'omessa rilevazione della difformità del quantitativo di materiale lapideo	
	consegnato, rispetto a quello dovuto.	
	Nella sentenza di primo grado, il convenuto veniva condannato al	
	risarcimento del danno, causato nella qualità di assistente di cantiere, per non	
	avere svolto con la dovuta diligenza i compiti connessi alla ridetta funzione.	
	È evidente la mancanza di corrispondenza tra la <i>causa petendi</i> individuata	
	nell'atto di citazione dalla Procura e quella per la quale il giudice è pervenuto	
	a condanna: partecipazione ad attività criminale, approfittando delle proprie	
	funzioni di ispettore di cantiere, la prima; inesatto adempimento delle	
	funzioni di assistente, la seconda.	
	Ciò, considerato che, nel giudizio di responsabilità erariale, l'individuazione	
	esatta delle funzioni attribuite al dipendente è essenziale per delimitare	
	l'ambito delle condotte esigibili.	
	Pertanto, come correttamente evidenziato dall'appellante, la modifica della	
	<i>causa petendi</i> , oltre a violare il principio della domanda e il principio della	
	corrispondenza tra chiesto e pronunciato, è di pregiudizio anche al diritto di	
	12	

	difesa, poiché, sulla base della <i>causa petendi</i> prospettata nell’atto di citazione,	
	il convenuto ragionevolmente ha fondato le difese sulla confutazione della	
	sussistenza del ruolo di ispettore di cantiere e sulla dimostrazione della	
	inesigibilità dei compiti connessi a detta funzione; mentre, non era tenuto a	
	difendersi sul corretto espletamento dei compiti connessi al ruolo di	
	assistente, che non gli è mai stato contestato dalla Procura.	
	2. Con il secondo motivo, titolato “ <i>Sulla contraddittorietà interna della</i>	
	<i>sentenza. Illogicità della motivazione</i> ”, l’appellante censurava la sentenza	
	impugnata poiché la Sezione territoriale, pure avendo escluso la qualifica di	
	ispettore di cantiere del Ferrante, riteneva poi sussistere, in capo allo stesso,	
	gli obblighi ad essa connessi e giungeva a condanna proprio in ragione della	
	violazione dei ridetti obblighi.	
	In particolare, la Sezione, pure affermando che il Ferrante era solo un	
	assistente e non aveva l’obbligo di presenza costante nel cantiere, gli	
	imputava carenze emendabili solo con una sua presenza assidua, che, però	
	non era dovuta, proprio in ragione della funzione di assistente.	
	Con il terzo motivo, titolato “ <i>Sulla non corretta definizione dei compiti</i>	
	<i>affidati in concreto al Geom. Ferrante. Assenza del nesso eziologico.</i> ”,	
	l’appellante evidenziava la carenza di nesso causale tra la condotta omissiva	
	del dipendente e il danno: se la produzione del danno era evitabile solo con la	
	presenza costante in cantiere per il controllo specifico su tutti i carichi di	
	materiale lapideo e tale presenza competeva all’ispettore di cantiere, non vi	
	sarebbe nesso di causalità, poiché, pure il perfetto adempimento degli	
	obblighi comportamentali del Ferrante, connessi alla sua qualità di assistente,	
	non sarebbe valso ad impedire il nocumento.	
	13	

	Il controllo sul cantiere effettuato dal Ferrante si sostanziava, infatti, nel	
	verificare la corretta esecuzione dell’opera e la conformità del materiale	
	utilizzato a quello prescritto e l’idoneità dello stesso all’uso per cui era	
	destinato e detta operazione poteva avvenire anche dopo le operazioni di	
	pesatura.	
	In tale prospettiva, la sigla sugli scontrini di pesata non poteva intendersi	
	quale positiva verifica della correttezza di tutte le pesate, ma era da	
	considerarsi quale mera presa visione degli stessi.	
	Ove, peraltro, il pagamento degli scontrini di pesatura prescindeva	
	dall’apposizione della sigla del Ferrante. Risultano, infatti, pagati scontrini	
	non firmati.	
	I due motivi possono essere trattati congiuntamente e sono fondati.	
	In assenza di appello della Procura sul punto, deve ritenersi intervenuto il	
	giudicato interno sulla qualificazione del ruolo di assistente rivestito dal	
	Ferrante, con riguardo alle attività dei cantieri cc.dd. “Roseto 1” e “Roseto	
	2”.	
	A norma dell’art. 149 del d.P.R. n. 207 del 2010, l’assistente collabora con il	
	direttore dei lavori solo per “ <i>verificare che lavorazioni di singole parti dei</i>	
	<i>lavori siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole</i>	
	<i>contrattuali</i> ”.	
	Diversamente da quanto previsto dall’art. 150 dello stesso d.P.R. con riguardo	
	all’ispettore di cantiere, l’assistente non è tenuto a collaborare con il direttore	
	dei lavori nella sorveglianza dei lavori in generale e, conseguentemente, non	
	è richiesta la sua presenza “ <i>a tempo pieno durante il periodo di svolgimento</i>	
	<i>di lavori che richiedono controllo quotidiano (...)</i> ”.	
	14	

	Ebbene, escluso che il Ferrante rivestisse il ruolo di ispettore di cantiere, non	
	è possibile imputargli l’omissione di condotte che, per lo stesso, non potevano	
	ritenersi doverose.	
	A norma dell’art. 149 del d.P.R. innanzi citato, non rientrava tra le funzioni	
	del Ferrante, nella sua qualità di assistente, quella di presidiare a tutte le pesate	
	del materiale lapideo ed attestarne l’esattezza.	
	Né risulta che tale compito gli sia stato, in concreto, attribuito dal direttore	
	dei lavori.	
	Eventuali difformità, nelle pesate di materiale lapideo, tra quanto dichiarato	
	e quanto effettivamente consegnato, non possono certo imputarsi a chi non	
	era tenuto a verificarne la corrispondenza.	
	E in tale prospettiva, vanno interpretate le sigle apposte sugli scontrini di	
	pesata.	
	La valenza “attestativa” del contenuto dello scontrino può essere attribuita	
	solo alla sottoscrizione di un soggetto titolare della pertinente funzione di	
	verifica.	
	Non è, invece, possibile derivare dalla apposizione della sottoscrizione sugli	
	scontrini la titolarità della funzione di verifica sulle pesate.	
	In termini diversi, se al dipendente è attribuito il ruolo di ispettore di cantiere	
	o, comunque, il direttore dei lavori gli ha delegato la funzione di verificare la	
	correttezza delle consegne del materiale, allora l’apposizione della sigla sullo	
	scontrino di pesata varrà ad attestare l’esattezza della fornitura.	
	Diversamente, se il dipendente non è investito di quella funzione, la sigla	
	dello scontrino di pesata non avrà alcun valore, se non quello di una mera	
	“presa visione”.	
	15	

	In ogni caso, la ridetta sigla certo non varrà ad attribuire al dipendente una	
	funzione che non può che derivargli dalla norma o da disposizioni del	
	direttore dei lavori, nella specie inesistenti.	
	Pertanto, per un verso, il Ferrante non aveva il dovere di controllare le pesate	
	del materiale lapideo e, per altro verso, la sua sigla sugli scontrini di pesata	
	né vale ad attribuirgli il precitato dovere, né può fondare alcuna responsabilità	
	per l’omissione di un controllo, la cui effettuazione non rientrava tra i suoi	
	compiti.	
	Inoltre, come evidenziato dall’appellante, pure a volere ammettere che il	
	Ferrante abbia impropriamente siglato gli scontrini di pesata, senza prima	
	averne verificato veridicità, il danno - ammesso che vi sia stato - non è	
	riconducibile alla ridetta condotta, posto che non è contestato che detti	
	scontrini erano pagati a prescindere dalla sigla apposta dall’attuale appellante.	
	3. Con il quarto motivo, titolato “ <i>Sul danno. Corretta esecuzione</i>	
	<i>dell’opera.</i> ”, l’appellante censurava il valore probatorio attribuito dalla	
	Sezione territoriale alla sentenza penale n. 259 del 2021 del Tribunale di	
	Pescara, non essendo stato, il Ferrante, parte di quel giudizio.	
	Censurava, poi, l’assenza di rilevanza attribuita al certificato di collaudo e al	
	certificato di regolare esecuzione, che attestavano la corretta e completa	
	esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto.	
	Ove, peraltro, in merito ai cantieri di Roseto, nulla era stato contestato al	
	direttore dei lavori, al responsabile unico del procedimento, al responsabile	
	per la sicurezza, al collaudatore, al dirigente del servizio, che erano da	
	considerarsi quantomeno corresponsabili del danno imputato al Ferrante.	
	Inoltre, sarebbe ingiustificata la quantificazione del danno in oltre 900.000	
	16	

		euro.	
		Secondo l'appellante, infatti, “(...) i contratti di appalto relativi ai lavori dei cantieri c.d. “Roseto1” e “Roseto2” e la variante di cui al presente procedimento (doc. n. 14, doc. n. 15 e doc. n. 16), se si rapporta il valore contabilizzato dei lavori, che comprende il costo del materiale insieme a quello dei macchinari e del profitto per l'appaltatrice, pari a € 1.718.651,03 (330.470,18 + 1.171.839,36 + 216.340,89; v. art. 2 dei contratti di appalto e relazione di variante), con la contestazione elevata al Ferrante per forniture fittizie, è come se l'opera non fosse stata proprio realizzata.	
		In pratica, tenuto conto del costo dei macchinari e del guadagno dell'azienda appaltatrice che vanno detratti dalla cifra totale, la cifra contestata ritenuta come danno erariale per forniture fittizie è pari all'incirca al costo totale del materiale fornito per realizzare l'opera; quindi, secondo lo schema accusatorio è come se il materiale non fosse stato fornito affatto.	
		In ogni caso l'esorbitante richiesta, conseguenza del danno derivante da fornitura fittizia di materiale, in queste proporzioni non sarebbe passata inosservata all'attenta analisi del collaudatore.”.	
		Pure tale motivo è fondato.	
		Non può prescindersi, nella valutazione della sussistenza del danno dalla sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2690 del 2023, che, pure se resa nei confronti dei soggetti titolari dell'impresa appaltatrice, attiene agli stessi fatti del presente giudizio.	
		Il giudice penale, con sentenza passata in giudicato, ha rappresentato come gli elementi probatori valorizzati nel primo grado di quel giudizio - e posti a base anche della decisione della Sezione territoriale della Corte dei conti, che	
		17	

	espressamente ha richiamato, in motivazione, le argomentazioni della	
	sentenza penale di condanna - pure assumendo valore indiziario, non	
	costituiscono elementi idonei e sufficienti a fornire prova della totale assenza	
	o radicale irregolarità dei trasporti rendicontati alla Regione.	
	Secondo il giudice penale d'appello, <i>“In altri termini, la mancanza di</i>	
	<i>documenti di trasporto nonché la erronea indicazione della targa del mezzo</i>	
	<i>utilizzato per il trasporto del materiale, pur costituendo una evidente</i>	
	<i>irregolarità, non è sufficiente a costituire prova della inesistenza delle</i>	
	<i>forniture del materiale e non appare circostanza idonea ad escludere che gli</i>	
	<i>approvvigionamenti del materiale vi siano stati, soprattutto alla luce della</i>	
	<i>documentazione prodotta dalla difesa che, con specifico riferimento ai lavori</i>	
	<i>eseguiti sul litorale del Comune di Roseto, ha depositato il documento</i>	
	<i>“Relazione - Verbale di Visita - Certificato di collaudo” del 22.9.2016, che</i>	
	<i>appare attestare la corretta esecuzione da parte della Nicolaj s.r.l. dei lavori</i>	
	<i>appaltati e che, sostanzialmente, gli scogli di cui alle imputazioni siano</i>	
	<i>presenti nelle modalità e nei termini convenuti in sede di appalto.”.</i>	
	Pure tenendo conto dell'autonomia dei giudizi penale e contabile, nonché del	
	diverso criterio probatorio applicabile nel giudizio di responsabilità erariale,	
	deve attribuirsi rilievo alla circostanza che pure l'esito del processo penale	
	sconfessa la fondatezza dell'originaria prospettazione della Procura erariale	
	del danno derivato dalla dolosa complicità del Ferrante nell'attività criminosa	
	di soggetti terzi connessi, a vario titolo, all'impresa appaltatrice, intesa a far	
	gravare indebitamente sulla Regione la spesa per la fornitura di materiale	
	lapideo mai consegnato.	
	Sicché, per un verso, l'unica sentenza munita di valenza di giudicato nei	

	processi penali, in ordine ai medesimi fatti in discussione, priva di valenza la	
	tesi della Procura erariale addirittura in ordine all'esistenza del danno e, per	
	altro verso, per le ragioni innanzi esposte, neppure può ritenersi esente da	
	censure la diversa tesi del giudice di prime cure - peraltro, come detto, non	
	conforme al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato - della	
	sussistenza di responsabilità, in capo al Ferrante, per il danno causato a titolo	
	di colpa, per l'omissione di doverose condotte connesse alla funzione di	
	assistente di cantiere.	
	Resta assorbita ogni ulteriore questione.	
	4. In conclusione, quindi, l'appello va accolto e, per l'effetto, va respinta	
	la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Procura.	
	Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate	
	in euro 7.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di	
	giudizio e in euro 3.828,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo	
	grado.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, respinge la	
	domanda di risarcimento del danno proposta dalla Procura.	
	Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.100,00, oltre	
	spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio e in euro 3.828,00,	
	oltre spese generali, IVA e CPA, per il secondo grado.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 febbraio 2026.	
	19	

[illegible]